



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Allegato C

## CONVENZIONE

**TRA IL COMUNE DI SESTRI LEVANTE E I Centri di Assistenza Fiscale (CAF)** operanti nel territorio cittadino per la gestione delle pratiche relative alla richiesta di prestazioni sociali agevolate (Assegno di Maternità e Bonus Elettrico Disagio Fisico).

L'anno \_\_\_\_\_ duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ mese di \_\_\_\_\_

### TRA

**Il Comune di Sestri Levante**, con sede in Piazza Matteotti 3 - Sestri Levante, a firma del Dirigente Area 1 - Servizi Amministrativi e alla Persona, Dott.ssa Giulia Spelta Giulia Spelta nata a il 13/05/1987 CF. SPLGLI87E53I225U, la quale interviene nel presente atto per nome e per conto del Comune di Sestri Levante, giusto Decreto Sindacale n. 40 del 23/10/2023 confermato con Decreto Sindacale n 1 del 20/01/2025

### E

**Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF)** \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, che in base al D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal D.Lgs 28 dicembre 1998 n. 490, è stato autorizzato dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale ed è iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale al n. \_\_\_\_\_, convenzionato con l'INPS al fine dell'attestazione ISE ed ISEE, in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante, Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 1991 - art. 78 comma 20, con cui venivano istituiti i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF), dei quali i Comuni possono avvalersi, ai sensi dell'art. 18 - comma 4 - del D.M. n.21 di dicembre 2000 n. 452 e dell' art.3 - comma 2 del D.P.C.M. 18.05. 2001, per l'acquisizione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) ed il rilascio dell'attestazione ISEE, documentazione necessaria per beneficiare delle prestazioni sociali o assistenziali in forma agevolata in favore dei soggetti in stato di disagio sociale;

**VISTO** che il Presidente del Consiglio dei Ministri con Decreto del 05.12.2013 n. 159, entrato in vigore l'8.2.2014, ha definito il Regolamento di revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione Economica Equivalente con la definizione della nuova DSU;

**VISTO** che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con Decreto del 7.11.2014 ha provveduto all'approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE;

**VISTO** il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2025, n. 13 (entrato in vigore il 5 marzo 2025) che ha apportato ulteriori modifiche alla modalità di determinazione e ai campi di applicazione dell'ISEE;

**VISTO** che con determinazione n. 1 del 22.01.2015 l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha approvato lo schema di convenzione con i CAF per le attività relative alla certificazione ISEE, accreditando i CAF su sistema informatico relativamente all'invio delle richieste degli utenti;



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

---

## PREMESSO

- Che la legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha introdotto l'assegno di maternità attualmente disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452 e dall'art.74 del D.Lgs.151/2001
- che le richieste di accesso agli assegni di maternità devono essere presentate al proprio Comune di residenza
- che i Comuni, ai sensi dell'art. 18 c. 4 del già menzionato D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con i CAF/CAAF;
- con il decreto 28 dicembre 2007, il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nelle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, istituendo un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute (di seguito: bonus elettrico);
- il decreto legge 185/08 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito richiamata anche come: bonus gas), a far data dall'1 gennaio 2009, per le famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, che hanno i requisiti per essere ammesse al bonus elettrico;
- con la deliberazione 1 dicembre 2016, 716/2016/R/IDR, l'Autorità ha integrato il procedimento di cui alla deliberazione 8/2015/R/IDR al fine di implementare la disciplina relativa al bonus sociale idrico a favore delle categorie di utenza in documentato stato di disagio economico sociale, anche in forza delle recenti disposizioni introdotte dal legislatore, in materia di tariffa sociale, con la legge 221/2015 (c.d. Collegato Ambientale);
- che il Decreto Legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto;
- che a partire dal 1 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera 350/12/R/EEL dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, è entrato in vigore il nuovo regime di compensazione della spesa per Disagio Fisico.
- che lo stesso bonus disagio fisico dovrà essere attestato dal richiedente mediante certificazione ASL che dichiara la presenza di gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali necessarie per l'esistenza in vita;
- che il BONUS per DISAGIO FISICO può continuare ad essere gestito dai Comuni in convenzione con i CAF/CAAF
- che l'art. 3, comma secondo, D.P.C.M. 18 maggio 2001, prevede la possibilità dei Comuni di stabilire collaborazioni, mediante convenzioni, con i Centri di assistenza fiscale, al fine di fornire assistenza alla cittadinanza



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

**DATO ATTO CHE** il Comune di Sestri Levante come da deliberazione G.C. n. 36 del 25/02/2026 intende avvalersi della collaborazione dei CAF per la gestione del servizio di assistenza relativa alla concessione dell'assegno di maternità (legge n. 448/98 modificato da D.Lgs n. 151/2001) e per l'erogazione del bonus elettrico per disagio fisico, sottoscrivendo con i CAF interessati operanti sul territorio comunale apposita convenzione della durata di anni 3 (tre) a far data dal 01/04/2026

**VISTA** la già citata G.C. n. 36 del 25/02/2026 nonché la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ed i relativi allegati;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

## **ART. 1 SERVIZI OFFERTI DAL CAF/CAAF**

### **a) relativamente all'ISEE**

Il CAF/CAAF sopra generalizzato, già convenzionato con l'INPS per la ricezione delle dichiarazioni sostitutive uniche ISEE, si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, ricezione e rilascio dell'attestazione della presentazione delle stesse agli interessati
- trasmissione entro i 10 gg successivi dei dati per via telematica al sistema informativo dell'INPS per il calcolo ISEE con rilascio all'utente della certificazione attestante la situazione economica

### **b) relativamente al Bonus disagio fisico,**

IL CAF/CAAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- assistere i cittadini che richiedono prestazioni in parola per la compilazione telematica della istanze necessarie per l'ottenimento del beneficio
- controllare la completezza dei dati riportati dell'istanza ed acquisire il documento di identità del richiedente, quale supporto indispensabile per l'autocertificazione
- trasmettere alla piattaforma SGATE (Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche) i dati secondo il tracciato record definito e reso disponibile sul sito internet [www.sgate.anci.it](http://www.sgate.anci.it)
- conservare i dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico in formato cartaceo o elettronico per 5 anni dalla data di trasmissione a SGATE per eventuali verifiche

### **c) relativamente agli Assegni di maternità**

IL CAF/CAAF si impegna, senza oneri per il cittadino, a garantire ai cittadini le seguenti attività:

- fornire le dovute informazioni agli utenti richiedenti gli assegni di maternità
- prestare assistenza nella compilazione cartacea e telematica del modello di richiesta dell'assegno di maternità
- trasmettere le domande e gli elenchi dei beneficiari in formato cartaceo e/o in formato digitale (excel) al Comune
- trasmettere telematicamente all'INPS, sulla base indicazioni fornite dallo stesso Ente, le domande alle quali il Comune ha concesso il beneficio, previa verifica dei requisiti di residenza e composizione del nucleo familiare, che sarà trasmesso al CAF e all'INPS



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

- verificare sulla piattaforma dell'Inps l'accettazione dell'istanza
- archiviare i dati in forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per n.2 anni

IL CAF/CAAF impegna altresì:

- a garantire l'apertura dello sportello operativo sul territorio del Comune di Sestri Levante per almeno due giorni a settimana soprattutto nel periodo delle scadenze fiscali per un totale complessivo di almeno 6 ore
- ad informare i cittadini che i Comuni possono eseguire controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali nelle quali si potrà incorrere in caso di dichiarazioni mendaci
- a fornire al Comune all'atto della stipula del presente accordo il nominativo del Responsabile di zona che funge da referente per i rapporti con il Comune
- ad attenersi alle scadenze e tempistiche richieste dalle normative vigenti e dall'Amministrazione comunale;
- a comunicare tempestivamente agli Uffici comunali di riferimento ogni aggiornamento relativo agli indirizzi delle sedi operative, ai numeri telefonici, agli orari di apertura al pubblico, nonché ad ogni altra modalità di accesso alle sedi stesse;
- ad esporre in ciascuna sede operativa l'estratto delle prestazioni che il CAF è tenuto a fornire all'utente;
- ad assumere la responsabilità circa la correttezza e trasparenza delle procedure adottate, dei criteri di calcolo utilizzati e delle risultanze contenute nella certificazione attestante la situazione economica dichiarata, sollevando l'Amministrazione da responsabilità civile per danno verso terzi e/o contabile verso l'Amministrazione nel caso di errori od omissioni nell'espletamento del servizio.

## ART.2 IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune si fa carico di erogare ai CAF/CAAF convenzionati un compenso forfettario "pro utente" affinché i cittadini possano fruire gratuitamente del servizio di assistenza per accedere alle prestazioni sociali agevolate di cui alla presente convenzione:

Il Comune si impegna a :

- a) diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa i servizi gratuiti oggetto della presente convenzione
- b) informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF/CAAF disponibili ad effettuare il servizio.

## ART.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY

IL CAF/CAAF si impegna

- a) a mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato o documento e informazione di cui venga a conoscenza in virtù delle prestazioni offerte e riveste la qualifica di Responsabile esterno del trattamento dei dati personali che sono conferiti dal richiedente e della perfetta tenuta e custodia della documentazione, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR) e del DLgs 196/2003 e s.m.i.;
- b) ad assumere le vesti di Responsabile del trattamento dati in conformità al provvedimento di nomina (Allegato B)

## ART.4 CORRISPETTIVI

Tutte le attività previste all'art.1 della presente convenzione, sono effettuate senza alcuna spesa a carico del richiedente.



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

Il Comune s'impegna a versare direttamente al CAF/CAAF un compenso pro utente per ogni pratica lavorata e conclusa, come di seguito indicato:

- € 5,25 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Bonus disagio fisico
- € 15,75 oltre IVA al 22% per ogni richiesta di agevolazione Assegni di maternità

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per tutta la durata della convenzione.

La fatturazione, che avverrà elettronicamente, sarà effettuata, con cadenza annuale, nell'anno successivo a quello di presentazione delle domande da parte degli utenti.

Il pagamento sarà effettuato dal Comune entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura elettronica, previa acquisizione d'ufficio, presso lo sportello Unico Previdenziale, della posizione di regolarità con i versamenti previdenziali e assicurativi (DURC).

Il CAF/CAAF assume tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13/8/2010 n.136 e s.m.i..

Qualora da verifiche effettuate dovesse risultare che il cittadino richiedente abbia presentato una identica istanza di accesso alle prestazioni sociali agevolate a diversi Centri di Assistenza Fiscale convenzionati, il Comune di Sestri Levante riconoscerà valida la pratica e quindi il compenso al CAF/CAAF che per primo ha eseguito la raccolta di dichiarazione e certificazione.

## **ART.5 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI**

Il CAF/CAAF si impegna :

- a) a stipulare apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- b) a manlevare il Comune di Sestri Levante rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione;
- c) a eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione a regola d'arte per tutta la durata della medesima.

A tal fine è responsabile:

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;

## **ART.6 DATI IDENTIFICATIVI E SPESE A CARICO DEI CAF**

Il CAF/CAAF al momento della stipula del presente accordo contrattuale e successivamente, in caso di intervenute modifiche è tenuto a:

- indicare le eventuali strutture societarie, previste dall'art.11 del D.M. n.161 del 31/5/1999, convenzionate alle quali il CAF abbia affidato lo svolgimento delle attività
- indicare le proprie sedi presenti ed operanti nel territorio comunale, con le relative ubicazioni, indirizzi email, giorni ed orari di apertura al pubblico, avendo cura di comunicare le eventuali variazioni in costanza di convenzione;

Tutte le spese inerenti la presente convenzione saranno a carico del CAF.

Trattandosi di scrittura privata, le parti convengono di sottoporre la presente convenzione a regolare registrazione soltanto in caso d'uso. Contestualmente all'invio a mezzo e-mail certificata della presente convenzione sottoscritta con firma digitale, è d'obbligo allegare il versamento effettuato dell'imposta di bollo (bollo virtuale) a mezzo modello F/23 (codice 456/T "Imposta di bollo").

## **ART. 7 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è attiva dal 01/04/2026 sino al 31/03/2029 e comunque dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo formale disdetta di una delle parti, da comunicarsi mediante pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento tre mesi prima dalla cessazione del rapporto.



# COMUNE DI SESTRI LEVANTE

Città Metropolitana di GENOVA

## ART. 8 CONTROLLI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente la convenzione qualora le modalità operative dei CAF si concretino in gravi e persistenti inadempimenti, tali da compromettere la regolare e corretta gestione delle funzioni affidate.

In particolare, il Comune può risolvere la convenzione in caso di mancata osservanza delle disposizioni in essa prescritte e dopo la trasmissione ai CAF delle motivate contestazioni scritte, cui gli stessi non abbiano addotto motivate giustificazioni entro i 15 giorni, nei seguenti casi:

- mancato svolgimento dell'attività nelle sedi operative dichiarate al Comune
- sopravvenuta impossibilità nello svolgimento delle funzioni richieste dalla presente convenzione, a seguito di manifesti e reiterati episodi di inadempienze ed irregolarità, tali da compromettere l'esercizio del diritto alle prestazioni
- mancato controllo preventivo sul possesso dei requisiti di accesso ai benefici da parte del richiedente
- non aver svolto le attività previste nella presente convenzione in modo gratuito o aver compiuto discriminazioni all'accesso nei confronti dei cittadini non associati

In caso di inadempimenti di minore entità, il Comune provvederà all'immediata contestazione scritta delle incongruenze rilevate, invitando i CAF/CAAF a formulare entro 15 giorni le proprie controdeduzioni e ad adottare i provvedimenti atti a rimuovere le cause di tali inadempimenti.

Decorso tale termine senza che i CAF/CAAF abbiano presentato valide giustificazioni e/o adottato i suddetti provvedimenti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 500,00, fatta salva comunque la facoltà di risolvere il rapporto convenzionale nel caso di gravi violazioni o inadempienze nell'espletamento del servizio. Gli importi delle penali, che dovessero applicarsi nei modi suddetti, saranno riscossi a mezzo di specifica reverse.

## ART. 9 CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero sorgere per effetto della presente convenzione il Foro competente sarà esclusivamente quello di **Genova**. Eventuali controversie sono devolute alla competenza del giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

## ART. 10 CLAUSOLE PARTICOLARI

La presente convenzione non vincola l'Amministrazione ad un rapporto di esclusività con il CAF/CAAF, pertanto, il Comune si riserva la facoltà di stipulare contemporaneamente con altri CAF presenti sul territorio, convenzioni aventi per oggetto lo stesso servizio, agli stessi patti e condizioni. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Per il Comune: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)

per il CAF/CAAF: \_\_\_\_\_ (timbro e firma)